



**COMUNE DI SENORBI'**

Provincia di Cagliari

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE**

## **DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 16 DEL 16.09.2010)

# INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 2 - Rifiuti speciali non pericolosi	Pag. 3
Art. 3 - Obbligo smaltimento rifiuti	Pag. 3
Art. 4 - Capitolati per l'esecuzione di opere pubbliche	Pag. 3
Art. 5 - Atti amministrativi in materia edilizia	Pag. 4
Art. 6 - Artt.4 e 5: Prova dell'adempimento,	Pag. 4
Art. 7 - Opere Pubbliche - Obbligo del Direttore dei Lavori	Pag. 4
Art. 8 - Contratto di appalto	Pag. 4
Art. 9 - Sanzioni	Pag. 4

## **ART. 1 - Ambito di applicazione**

- I. Il regolamento, in attuazione dei principi stabiliti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dal D.M. 5 febbraio 1998, disciplina:
  - lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività edilizie di demolizione e/o costruzione, da chiunque effettuate, per la realizzazione di opere pubbliche e private;
  - la previsione di misure e condizioni che prevedano l'impiego di materiali recuperati.
2. Ciò al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, scongiurare l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, favorire il loro recupero e riutilizzo.

## **ART. 2 - Rifiuti speciali non pericolosi**

- I. Sono rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività edilizie di demolizione e costruzione i seguenti rifiuti:
  - cemento (codice CER 170101);
  - mattoni (170102);
  - mattonelle e ceramica (170103);
  - materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 (170802);
  - miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 (170107);
  - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 (170904).

## **ART. 3 - Obbligo smaltimento rifiuti**

- 1 Chiunque effettui attività edilizie di demolizione e/o costruzione è obbligato a smaltire i rifiuti derivanti dalle predette attività in un impianto autorizzato al deposito o al recupero e a dimostrazione dell'avvenuto conferimento.
2. Per i lavori eseguiti per la realizzazione di opere pubbliche l'appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta, dovrà produrre dichiarazione di disponibilità del titolare di un impianto autorizzato a ricevere i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e /o costruzione.

## **ART. 4 - Capitolati per l'esecuzione di opere pubbliche**

- I. Nei Capitolati riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche saranno espressamente previsti:
  - l'obbligo della corretta gestione dei rifiuti ai sensi del presente regolamento. In particolare, negli elaborati Elenco Prezzi e Computo Metrico si dovrà tener conto del costo di smaltimento dei rifiuti inerti in discarica autorizzata e/o di conferimento presso impianti di recupero;
  - l'utilizzo di materiali provenienti da attività di recupero e i relativi oneri.

## **ART. 5 - Atti amministrativi in materia edilizia**

1. ogni permesso amministrativo relativo alla disciplina di attività edilizia di tipo privato dovrà espressamente prevedere l'obbligo del corretto trattamento dei materiali residuati

dalle attività edilizie di costruzione e /o demolizione, con riferimento sia allo smaltimento di materiali inerti presso discariche autorizzate, sia al conferimento presso impianti di recupero.

#### **ART. 6 - Artt. 4 e 5: Prova dell' adempimento**

1. L'obbligo di cui agli artt. 4 e 5, nel caso di smaltimento in discarica, si "intenderà soddisfatto attraverso la presentazione di copia del formulario di identificazione del rifiuto (bolla ecologica) comprovante il corretto smaltimento/recupero presso impianto autorizzato degli inerti prodotti. A tal fine dovrà essere trasmessa, all'atto della comunicazione di ultimazione dei lavori o comunque entro 30 giorni dal completamento degli stessi, copia della documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti prodotti (bolla ecologica di smaltimento/recupero in impianto autorizzato). Il rilascio del certificato di agibilità dei locali cui i lavori sono riferiti è subordinato alla presentazione della documentazione suddetta.
2. L'utilizzo di materiali provenienti da attività di recupero sarà soddisfatto da idonea documentazione (documento di trasporto, ecc), che comprovi la provenienza.
3. Le terre o rocce da scavo, ai sensi dell'art. 1, commi 17, 18 e 19 della Legge 443/2001, non rientrano nella nozione di rifiuto purché:
  - vengano effettivamente utilizzate per "reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, avvengano questi sul posto od in un luogo diverso";
  - i materiali scavati non provengano da "siti inquinati o da bonifiche con concentrazione di inquinamento superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti".
4. Nel caso di recupero e riutilizzo in sito, salvo quanto disposto per le terre e rocce di scavo, l'attività dovrà essere svolta, ove ricorrano i presupposti di legge, da soggetto autorizzato. L'appaltatore dovrà produrre copia della documentazione relativa alla procedura adottata per i materiali derivanti dal recupero.

#### **ART. 7 - Opere Pubbliche. Obbligo del Direttore dei lavori**

1. Il direttore dei lavori avrà cura di consegnare al responsabile del procedimento, in allegato alla documentazione dello stato finale dei lavori, il formulario di identificazione dei rifiuti (bolla ecologica) relativi ai lavori effettuati dalla ditta appaltatrice. In caso di inadempienza il responsabile del procedimento non potrà procedere allo svincolo della cauzione.

#### **ART. 8 - Contratto di appalto**

1. Gli obblighi, per effetto del presente regolamento, derivanti alle ditte appaltatrici dovranno essere espressamente riportati nel contratto d'appalto per farne parte integrante.

#### **ART. 9 - Sanzioni**

1. La contravvenzione agli obblighi di cui sopra comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. 22/97.

Il Sindaco  
f.to Dr. Sanna Adalberto

Il Segretario Comunale  
f.to D.ssa Collu Maria Cristina